

FONDAZIONE CAFFÈ SALATO

Premesso che

- La Fondazione Caffè Salato ETS, costituita nel novembre 2021, persegue fini di solidarietà e di utilità sociale favorendo il processo di inclusione e di tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
- La Fondazione intende promuovere e svolgere, sia direttamente sia per il tramite di soggetti che ne condividono le finalità e lo scopo, attività volte al sostegno e ad una migliore qualità di vita delle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale e delle loro famiglie nel c.d. “Durante e Dopo Di Noi”.

In particolare, come indicato nell’atto costitutivo, l’Ente si propone di svolgere:

- iniziative di tutela, assistenza e cura, materiale e morale, delle persone con disabilità al fine di sostenerne non solo il benessere fisico e materiale, ma anche lo sviluppo personale, l’autodeterminazione, l’inclusione sociale, le relazioni interpersonali e il benessere della persona;
 - promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità, nello specifico nel “Durante e Dopo di noi”;
 - progetti di vita personalizzati nel “durante” e per il “dopo di noi”, ovvero di progetti individualizzati da attuarsi secondo le modalità indicate dai famigliari, tutori o amministratori di sostegno della persona con disabilità finalizzati a promuoverne la qualità della vita;
 - attività di monitoraggio su progetti di vita personalizzati e sulla qualità di vita.
- A tal fine ha già assunto svariate iniziative, tra le quali:
 - un ciclo di tre incontri gratuiti aperti alla comunità al fine di promuovere e divulgare la cultura giuridica sugli strumenti a protezione delle persone fragili e per la realizzazione del c.d. Durante e Dopo di Noi;
 - pubblicazione di un breve manuale sugli strumenti giuridici del Durante e Dopo di Noi;
 - attivazione di uno sportello di prima consulenza legale gratuita, in tema di protezione delle persone fragili e realizzazione del c.d. Durante e Dopo di Noi, rivolto al territorio;

- attivazione di un corso gratuito aperto alla comunità, della durata di 10 lezioni di due ore ciascuna, avente lo scopo di diffondere la conoscenza dello strumento giuridico dell'amministrazione di sostegno, sensibilizzando la collettività sul valore di questa figura così da reperire soggetti volontari che, adeguatamente formati ed informati, possano assumere l'incarico di amministratore di sostegno per persone fragili.

- A seguito delle richieste pervenute da parte dei Fondatori Familiari e di soggetti terzi per l'elaborazione e l'avvio di progetti personalizzati nonché per la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi, si rende oggi necessario regolamentare l'accesso a tali servizi.

La Fondazione, infatti, direttamente nonché per il tramite di soggetti che con lei condividono le finalità statutarie, intende avviare sin da ora le seguenti attività:

- Predisposizione di progetti personalizzati per il Durante e Dopo di Noi (al fine di evitare l'istituzionalizzazione e garantire il mantenimento della miglior qualità della vita possibile)
- Vigilanza sulla realizzazione dei progetti personalizzati (supervisione sulla realizzazione dei medesimi, intervenendo in caso di necessità al fine di individuare soluzioni alternative)
- Garante della qualità della vita, al fine di assicurare alla persona fragile che possa mantenere lo stesso livello di qualità della vita goduto in precedenza e, ove possibile, migliore, preservando le abitudini consolidate chiedendo anche il supporto delle figure di riferimento che si sono occupate fino ad allora della persona disabile (operatore socio sanitario, educatore.....).

- Si rende altresì opportuno regolamentare l'accesso alle ulteriori attività e servizi che la Fondazione, nel tempo, intenderà erogare.

Tanto premesso viene approvato il seguente regolamento

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE
DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI OFFERTI DALLA FONDAZIONE**

E

**DEI CRITERI DI ACCESSO PER I FONDATORI PROMOTORI, FONDATORI PARTECIPANTI, LORO
FAMIGLIARI E SOGGETTI TERZI**

Art. 1

Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso alle attività e servizi erogati dalla Fondazione verso Fondatori Promotori, Fondatori Partecipanti e loro famigliari nonché terzi conformemente a quanto previsto dall'articolo 10 dello Statuto della Fondazione Caffè Salato approvato in sede di costituzione della Fondazione in data 22/11/2021.

Art. 2

Ai Fondatori Promotori e Fondatori Partecipanti nonché loro famigliari è riconosciuto il diritto di prelazione rispetto ai terzi nelle attività e servizi erogati dalla Fondazione.

In caso di parità di richiesta di accesso ai servizi tra più Fondatori Promotori, Fondatori Partecipanti o loro famigliari verrà data priorità all'anzianità di adesione alla Fondazione.

In caso di pari anzianità di adesione il consiglio di amministrazione dovrà deliberare in merito.

Art. 3

La Fondazione, stabilisce le attività di predisposizione di progetti personalizzati per il Durante e Dopo di Noi, vigila sulla realizzazione dei progetti personalizzati e garantisce la qualità dei servizi erogati da terzi a titolo oneroso, secondo le modalità statuite nel presente regolamento, e formalizzate in apposito contratto da stipularsi tra la Fondazione medesima ed il richiedente.

Ai Fondatori Promotori e Fondatori Partecipanti nonché loro famigliari la Fondazione garantisce, a titolo gratuito ed in via di privilegio rispetto alle domande dei terzi che dovessero pervenire, le seguenti prestazioni:

- studio e predisposizione del progetto personalizzato della persona fragile
- attività di monitoraggio e l'individuazione di soluzioni alternative volte ad impedire l'istituzionalizzazione della persona fragile.

I progetti personalizzati a garanzia della qualità della vita verranno realizzati a titolo oneroso secondo le modalità indicate in apposito contratto da stipularsi tra la Fondazione ed il richiedente.

Art. 4

Per Fondatore Promotore e Fondatore Partecipante si intendono le persone fisiche Fondatore Promotore o Fondatore Partecipante.

In caso di Fondatore Promotore o Partecipante persona giuridica, per il legale rappresentante, i dipendenti e famigliari nonché, in generale, per i soggetti legati a qualsiasi titolo alla persona giuridica verrà redatto un regolamento a parte.

Art. 5

Per Familiare del Fondatore si intendono i parenti in linea retta discendente ed ascendente di primo e secondo grado (ovvero figlio, nipote, genitore e nonno del Fondatore), nonché collaterali di secondo grado (ovvero fratelli e sorelle del Fondatore).

Art. 6

Gli interessati che intendano richiedere l'erogazione di un servizio o di una attività prestata dalla Fondazione inoltrano al Presidente della Fondazione una richiesta scritta che deve contenere:

- a. dati identificativi del soggetto richiedente e i recapiti per le comunicazioni;
- b. dati identificativi del soggetto a vantaggio del quale si chiede la prestazione dell'attività o erogazione del servizio se diverso dal richiedente;
- c. l'attività o il servizio richiesto.

Previa disamina della documentazione inviata, prestati gli eventuali chiarimenti richiesti dalla Fondazione, le decisioni sulla prestazione dell'attività/erogazione del servizio sono assunte dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata e sono inappellabili.

Le delibere di cui al precedente punto devono essere comunicate al richiedente entro 90 giorni dalla presentazione della domanda tramite lettera raccomandata o pec ai recapiti indicati nell'istanza.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente regolamento.

Le modifiche produrranno effetto solo con riguardo alle nuove domande di ingresso e, per l'ipotesi di prestazioni o erogazioni pluriennali, solo a decorrere dall'eventuale rinnovo dell'adesione.

Art. 8

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica lo statuto.